

IL SUBAFFIDAMENTO SOTTO IL 2%

COME COMUNICARE IL SUB-AFFIDAMENTO “C.D. SOTTO IL 2%”

INFORMAZIONI GENERALI SUL SUB-AFFIDAMENTO

Il sub-affidamento (cd. "2%") è disciplinato al comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' considerato subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le **forniture con posa in opera e i noli a caldo**, quando sussistono contestualmente i seguenti presupposti:

<i>Limiti di importo</i>	<i>Costo manodopera e personale</i>
se di importo > 2% lavori affidati	e > 50% dell'importo da subappaltare
o se di importo > 100.000,00 = Euro	

Pertanto, anche per le attività di cui sopra (**forniture con posa in opera e i noli a caldo**), se di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00, e con un'incidenza di manodopera superiore al 50%, l'offerente dovrà indicare nell'offerta che intende affidarle in subappalto.

Divieto di ulteriore subappalto - il subappaltatore non può subappaltare le prestazioni affidate in subappalto.

È quindi considerato sub-affidamento la prestazione, quale **la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione**, che rientri in uno dei seguenti casi:

- Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
- Importo subcontratto < 100.000,00 euro indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
- Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
- Importo subcontratto > 100.000,00 euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.

I sub-affidamenti non incidono sulla quota subappaltabile.

Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.

N.B. – Le fattispecie di “fornitura con posa in opera e nolo a caldo” devono essere attività con carattere accessorio o complementare rispetto alle prestazioni affidate. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e le relative qualificazioni (delibera dell'A.V.C.P. n. 35/2008).

Tali affidamenti non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione preventiva, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, come sotto specificato.

Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti

sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 105/2016, le seguenti categoria di forniture o servizi, per le loro specificità, **non si configurano come attività affidate in subappalto:**

- a) **l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;**
- b) **la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.**

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE

Nei casi di subaffidamento di cui sopra l'Impresa / il Consorzio aggiudicatari o la mandataria in caso di RTI, successivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (anche prima della formale sottoscrizione del contratto, nel caso si avvenuta la consegna in via d'urgenza) deve presentare ad Acea la COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per manifestare l'intenzione di affidare ad altra impresa le prestazioni che non costituiscono subappalto. A tal proposito, si invita ad usare il modello di **Comunicazione sub-affidamento (vedi MODELLO A)**.

Tale comunicazione deve indicare: il soggetto sub-contraente, l'oggetto delle attività da sub-affidare e l'importo del sub-affidamento.

Detta comunicazione andrà inviata all'Ufficio appalti della S.A. che, se ritiene opportuno, valuterà l'eventuale coinvolgimento del R.P., del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per accertare la congruità della richiesta in funzione della natura di tali prestazioni.

Nel caso in cui l'importo del sub-affidamento sia superiore al 2% o a 100.000,00 euro, l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente che l'incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell'importo delle attività oggetto della comunicazione.

Alla comunicazione di sub-affidamento andrà allegato quanto segue:

- 1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del sub-affidatario, o sua copia conforme;
- 2) Copia del contratto (o suo estratto) sottoscritto con il sub-affidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 9 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, come nell'esempio sottoindicato:
 - o **NOTA 1 - Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche**
Art. (...) (*Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*)
 - 1) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Acea Pinerolese Industriale SpA, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - 2) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - 3) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante.
 - o **NOTA 2 - Clausole che debbono essere presenti nel contratto di subappalto (anche in forma equivalente a quanto qui indicato):**
Art. (...) (*Comunicazione del C/C dedicato*)
"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della l. 136/2010 il subcontraente utilizza il seguente conto corrente bancario / postale:
Banca, ABI, Filiale di, CAB, C/c n., IBAN, su cui vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa secondo quanto previsto dalla norma citata.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti :

COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE

.....

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto."